

PROCEDURA PER IL RILEVAMENTO DEL DANNO OCCORSO E PER LA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELLE FASI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AD EVENTI CALAMITOSI

TESTO COORDINATO Dgr 1562/2011 e ss.mm.ii.

1.) PRINCIPI GENERALI

La presente Direttiva disciplina le attività di Protezione Civile di competenza Regionale relative alla ricognizione dei danni occorsi nei territori colpiti dagli eventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la gestione delle attività necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita di cui all'art. 3, comma 5 della l. n. 225/1992. Le procedure, i termini e gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento dovranno essere seguiti per la segnalazione dei danni occorsi a seguito di tutti gli eventi calamitosi.

Le attività previste nel presente provvedimento per il ritorno alle normali condizioni di vita dovranno essere coordinate, per gli eventi di tipo c), con le disposizioni stabilite per singole situazioni tramite gli appositi provvedimenti statali (O.P.C.M.) di cui all'art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, ed applicate per quanto compatibili.

Le segnalazioni di danno presentate, e l'inserimento nel Quadro Generale del Danno Occorso, sono necessarie per accedere ad eventuali benefici, ma non danno diritto e non forniscono garanzia di erogazione degli stessi.

Per i comparti diversi dal pubblico le segnalazioni di danno sono finalizzate al rilevamento del danno occorso e costituiscono requisito d'accesso per eventuali contributi erogati con fondi di Protezione Civile.

Le relative procedure devono di norma ritenersi concluse, con conseguente archiviazione delle segnalazioni, a seguito della mancanza delle necessarie risorse economiche nei 3 anni successivi al termine per la presentazione (30 gg. dall'evento calamitoso), fatte salve specifiche e motivate situazioni.

Si precisa che il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall'evento (che pertanto è il primo), e l'ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30esimo. In caso di trasmissione tramite posta fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite telefax o PEC vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente. Nel caso il 30esimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo.

Le procedure previste dal presente provvedimento devono coordinarsi con le attività di Protezione Civile svolte durante l'evento calamitoso.

La compilazione e trasmissione della scheda dei dati di "Emergenza Alluvionale e/o Idrogeologica" (per la quale si rimanda al Modello A previsto con D.G.R.n.829/2010 e non modificato dal presente provvedimento) è propedeutica ad una definizione di massima del danno occorso e dei finanziamenti necessari per il superamento dell'emergenza stessa.

Tale scheda (Modello A) deve infatti riportare le spese sostenute dalle amministrazioni comunali, nelle fasi di prima emergenza, per l'assistenza alla popolazione (soccorso, pasti, sistemazioni di ricovero, ecc.) e per la rimozione del pericolo (utilizzo mezzi speciali, richiesta volontari, richiesta personale specialistico).

Inoltre deve anche contenere informazioni inerenti i danni subiti ai servizi essenziali e alle infrastrutture, con particolare riferimento alle interruzioni di servizio e ad una quantificazione economica speditiva del danno subito.

Le Amministrazioni Comunali devono successivamente trasmettere copia di tutte le Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a seguito di eventi calamitosi, i cui estremi devono essere inseriti nello stesso modello A.

A seguito della segnalazione di danno occorso, per qualunque comparto, dovrà essere verificata la pianificazione comunale d'emergenza e l'eventuale necessità di modifiche od integrazioni.

2.) SOGGETTI ISTITUZIONALI COMPETENTI PER IL RILEVAMENTO DEI DANNI E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' POST EMERGENZIALI

Le Pubbliche Amministrazioni preposte alle attività di rilevamento del danno di Protezione Civile in occasione di calamità e alle conseguenti fasi di gestione tecnico – amministrativa per il ritorno alle normali condizioni di vita sono:

A) la struttura di Protezione Civile della Regione Liguria, che svolge il ruolo di coordinamento per il rilevamento dei dati e delle situazioni di danno, nonché le attività di gestione dei piani di intervento sulle opere pubbliche.

Se opportuno, la Regione Liguria può attivare accordi o convenzioni con idonei soggetti istituzionali per l'attuazione di singole attività o per la gestione di determinati comparti.

La Regione Liguria provvede al collegamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con l'Amministrazione statale e con le altre Regioni e Province Autonome.

Il Presidente della Giunta Regionale, se ne ricorrono i presupposti, procede alla richiesta dello Stato di Emergenza ai sensi dell'art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, inoltre, può istituire un Tavolo Istituzionale, con compiti di supporto e concertazione delle azioni da intraprendere.

B) le Amministrazioni Provinciali, che segnalano ed attuano gli interventi di ripristino sul patrimonio pubblico di propria competenza, e collaborano alle attività tecnico - istruttorie per la gestione dei piani di intervento sulle opere pubbliche danneggiate, come meglio specificato al paragrafo 3.1.1;

C) le Amministrazioni Comunali, che segnalano ed attuano gli interventi di ripristino sul patrimonio pubblico di propria competenza, e sono titolari delle competenze istruttorie per il comparto soggetti privati ed assimilati, nonché delle verifiche concernenti la materia edilizia per tutti i comparti diversi dal pubblico;

D) i Consorzi e Unioni di Comuni, che attuano gli interventi sul patrimonio pubblico di propria competenza;

E) le Camere di Commercio, titolari delle competenze per le segnalazioni di danno delle attività economiche;

F) i Servizi Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura, titolari delle competenze per le segnalazioni di danno del comparto Agricoltura.

I soggetti istituzionali sopra individuati dovranno provvedere alla tempestiva ed ampia diffusione, attraverso le modalità ritenute più idonee, delle informazioni ai soggetti danneggiati.

3.) SEGNALAZIONE DEI DANNI. PROCEDURE.

La presente procedura di Protezione Civile deve coordinarsi con le procedure ordinarie, di competenza della Regione Liguria, di gestione dei danni occorsi a seguito di eventi calamitosi, per determinati comparti e tipologia di calamità.

A legislazione vigente risultano presenti come procedure ordinarie quelle previste dalla L.R. n. 40/2009 per lo Sport, e la disciplina degli aiuti all'Agricoltura (d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii.).

Si prevede pertanto la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria di una pagina che permetta l'individuazione delle varie procedure, ordinarie, di Protezione Civile e quelle previste eventualmente per singoli eventi, per la gestione dei danni occorsi a seguito di calamità.

3.1) PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO GENERALE DEL DANNO OCCORSO (QGDO)

La Struttura di Protezione Civile della Regione Liguria opera quale riferimento generale per quanto attiene alla rilevazione ed alla gestione del danno occorso.

Nell'ambito delle competenze di cui al paragrafo 2), punto A, definisce, in coordinamento con i soggetti di cui allo stesso paragrafo, la quantificazione del danno; a conclusione delle attività di censimento del danno occorso viene approvato con apposito provvedimento il Quadro Generale del Danno Occorso, articolato per comparti di soggetti, per categorie di interventi e per livelli di danneggiamento.

3.1.1) COMPARTO PUBBLICO

Le Province, i Comuni, i Consorzi e le Unioni di Comuni rilevano i danni occorsi e redigono il quadro identificativo ed economico relativo agli interventi di ripristino delle opere pubbliche danneggiate di propria competenza, provvedendo inoltre alla mappatura delle aree danneggiate dall'evento calamitoso.

Si precisa che le persone giuridiche costituite in forma societaria sono comunque afferenti al comparto delle attività economiche, anche nell'ipotesi di società con partecipazione parziale o

totale di amministrazioni pubbliche, o che svolgono attività di gestione di beni di proprietà pubblica, od esercenti pubblici servizi.

Le Pubbliche Amministrazioni sopra individuate provvedono alla redazione delle schede riguardanti i danni occorsi alle opere pubbliche, tramite compilazione del modulo web presente sul portale di Protezione Civile della Regione Liguria secondo le modalità che verranno indicate dalla competente struttura, ed al loro trasferimento alla Regione Liguria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'evento.

Si precisa che il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall'evento (che pertanto è il primo), e l'ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30esimo. In caso di trasmissione tramite posta fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite telefax o PEC vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente. Nel caso il 30esimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo.

Le Amministrazioni Provinciali attuano le funzioni previste dall' art. 1 della l.r. del 26 aprile 1995, n. 35 e dalla l.r. 17 febbraio 2000, n. 9; in particolare provvedono, anche sulla base dei rilevamenti diretti, alla perimetrazione delle aree danneggiate dalla calamità, all'identificazione dei Comuni più gravemente danneggiati, definendo gli interventi di massima priorità, curando la trasmissione immediata delle relative informazioni alla Struttura regionale di Protezione Civile.

Il ruolo delle Amministrazioni Provinciali è definito mediante apposito successivo provvedimento sulla base di accordo o convenzione con Regione Liguria, con cui verranno definite le modalità di collaborazione, finalizzata alla gestione condivisa degli interventi di ripristino del patrimonio pubblico degli Enti Locali, come previsto dall'art. 2 della l.r. del 26 aprile 1995, n. 35.

3.1.2) SOGGETTI PRIVATI ED ASSIMILATI

I Comuni sono individuati quali centri di raccolta delle segnalazioni di danno occorso a beni di proprietà di soggetti privati ed assimilati (Associazioni, Fondazioni, Enti, anche religiosi ed istituzioni che perseguono scopi di natura sociale).

I soggetti privati danneggiati segnalano i danni occorsi attraverso l'apposita scheda allegata al presente provvedimento (modello D), da presentare al Comune in cui è avvenuto il danno entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento.

I dati in sintesi devono essere trasferiti dal Comune alla Struttura regionale di Protezione Civile utilizzandole apposite schede riepilogative allegata al presente provvedimento (modello D1) entro i successivi 10 giorni.

Il Comune provvede altresì alla localizzazione su cartografia, in scala 1:5000, dei danni segnalati a beni immobili da soggetti privati.

Il Comune provvede inoltre alla segnalazione di eventuali soggetti evacuati, trasmettendo oltre alle Ordinanze Sindacali emesse (vedi Paragrafo 1) gli eventuali ulteriori provvedimenti relativi all'evacuazione. Le Amministrazioni Comunali provvedono ad individuare gli interventi necessari per il rientro dei soggetti evacuati nella propria abitazione principale, e la titolarità all'esecuzione degli stessi, anche ulteriormente rispetto alle segnalazioni effettuate in prima battuta dai soggetti interessati.

L'emissione nell'immediatezza di un evento, e comunque entro i 30 giorni dallo stesso, di un Ordinanza Sindacale di sgombero, attesa anche la particolare situazione di disagio per gli interessati, può essere fatta valere come attestazione da parte dell'Amministrazione Comunale del danno occorso, e pertanto sanare l'eventuale mancata presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati nei termini sopra previsti. Nel caso di assegnazione di contributi a favore dei soggetti evacuati, sarà data la priorità ai soggetti proprietari dell'unità abitativa in cui hanno la residenza. Le attività economiche che svolgono in tutto od in parte la propria attività in immobili di proprietà di terzi possono segnalare i danni subiti a detti immobili e chiedere i relativi contributi; pertanto le persone fisiche proprietarie di immobili sede di attività economiche possono concedere la prevista autorizzazione all'attività economica, o in assenza di accordo con l'attività stessa segnalare il danno attraverso il mod. D al Comune in cui è avvenuto il danno, segnalando la categoria di danno "A7".

3.1.3) ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE

Le attività economiche non agricole trasmettono la segnalazione di danno alla Camera di Commercio competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento, con le procedure previste dalla D.g.r. n. 1000/2015 che si richiamano integralmente (ovvero attraverso la compilazione del modello cartaceo di segnalazione danno (modello AE) o attraverso la compilazione telematica mediante il portale WEBTELEMACO.

Si precisa che il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall'evento (che pertanto è il primo), e l'ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30esimo. Nel caso il 30esimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo.

Come previsto dalla D.g.r. n. 1000/2015 il modello può essere presentato (oltre che attraverso il portale WEBTELEMACO):

- tramite consegna a mano presso gli sportelli camerati predisposti;
- a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione)
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Camera di Commercio.

Le Camere di Commercio devono trasferire entro i successivi 10 giorni alla struttura di Protezione Civile della Regione Liguria i dati di sintesi secondo le modalità che saranno concordate, ed eventualmente modificate a seguito della successiva informatizzazione del flusso documentale. Come precisato nel punto 3.1.1 le persone giuridiche costituite in forma societaria sono comunque afferenti al comparto delle attività economiche, anche nell'ipotesi di società con partecipazione parziale o totale di amministrazioni pubbliche, o che svolgono attività di gestione di beni di proprietà pubblica, od esercenti pubblici servizi.

Le attività economiche che svolgono in tutto od in parte la propria attività in immobili di proprietà di terzi possono segnalare i danni subiti a detti immobili e chiedere i relativi contributi; pertanto le persone fisiche proprietarie di immobili sede di attività economiche possono concedere la prevista autorizzazione all'attività economica, o in assenza di accordo con l'attività stessa segnalare il danno attraverso il mod. D al Comune in cui è avvenuto il danno, segnalando la categoria di danno "A7".

3.1.3 BIS) ATTIVITÀ AGRICOLE

Le attività agricole trasmettono la segnalazione di danno (Mod. E) all'Ispettorato Agrario competente per territorio per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento.

Si precisa che il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall'evento (che pertanto è il primo), e l'ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30esimo. Nel caso il 30esimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo.

In caso di trasmissione tramite posta fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite telefax o PEC vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

Le segnalazioni delle imprese agricole devono essere compatibili con le attività in ambito di Protezione Civile; in particolare nel Quadro Generale del Danno Occorso devono rientrare i danni delle imprese agricole relativi alle tipologie di danno non assicurabili e non previste dalla disciplina degli aiuti di cui alla normativa di settore.

Gli Ispettorati Agrari devono trasferire entro i successivi 10 giorni alla struttura di Protezione Civile della Regione Liguria i dati di sintesi utilizzando il modello "E1".

3.1.4) ATTIVITÀ COMUNALE RELATIVA AGLI IMMOBILI

I Comuni sono titolari, in via ordinaria, delle competenze in merito alla materia edilizia per tutti gli immobili presenti sul proprio territorio.

Le Amministrazioni Comunali ricevono direttamente le segnalazioni di danno (modello D) dei privati e soggetti assimilati, mentre per le imprese agricole ricevono i dati in sintesi rispettivamente dagli Uffici Regionali competenti, unicamente per quanto riguarda i danni ad immobili.

Stante la disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i Comuni effettuano il controllo a campione sulle **segnalazioni di danno relative agli immobili per tutti i comparti**, nella percentuale prevista del 5% delle dichiarazioni pervenute.

I controlli devono verificare che l'immobile oggetto della segnalazione di danno sia in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia.

Potrà essere richiesta ai Comuni la localizzazione su carta tecnica regionale scala 1:5000 degli immobili sede di attività economiche danneggiati dall'evento.

Nell'ipotesi di erogazione di contributi relativi ad immobili, per tutti i comparti di soggetti danneggiati, i Comuni verificano il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia dei fabbricati eventualmente ammissibili a benefici.

L'ammissibilità ad eventuali contributi è subordinata alla verifica che gli immobili non ricadano in aree :

- in cui la ricostruzione risulti incompatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale (in particolare con le norme tecniche dei piani di bacino);

- in cui siano consentiti unicamente interventi di demolizione senza ricostruzione;

Il Comune verifica il nesso di causalità tra l'evento calamitoso ed il danno occorso nell'ambito dei controlli a campione sulle segnalazioni di danno, e su tutte le istanze relative ad immobili che beneficino di eventuali contributi.

Le risultanze delle attività di controllo di cui sopra dovranno essere trasmesse alla struttura di Protezione Civile della Regione Liguria, e nel caso vengano rilevate irregolarità, l'Amministrazione Comunale provvederà agli adempimenti di propria competenza, e se ne ricorrono i presupposti in merito a violazioni di legge, alla trasmissione degli atti alla competente Autorità.

4.) PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI (PGI) E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI. PROCEDURE

4.1) ATTIVITA' PRIORITARIE

A seguito dell'approvazione del Quadro Generale del Danno Occorso viene individuato con apposito provvedimento il piano generale degli interventi, che procede anche alla ripartizione delle risorse disponibili prevedendo come attività prioritarie :

- le spese di emergenza ed il ripristino in Somma Urgenza delle opere pubbliche,

- le misure a favore dei soggetti privati evacuati,

- gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle opere pubbliche.

In presenza di risorse regionali o statali con vincolo di destinazione per attività di Protezione Civile, ulteriori rispetto a quanto necessario per le attività prioritarie sopra individuate, potranno essere previsti piani di intervento finalizzati :

- al ristoro dei danni occorsi alle abitazioni dei soggetti privati, diversi dagli evacuati dalla propria abitazione principale, attuati attraverso le Amministrazioni Comunali, prevedendo comunque priorità per gli interventi di ripristino delle abitazioni principali danneggiate;

- alla ripresa economica dei territori danneggiati, attuati dalle strutture Regionali competenti per materia in via ordinaria, o da altri soggetti istituzionali individuati con apposito provvedimento, che gestiscono le istanze relative alle Attività Economiche, con il coordinamento della struttura di Protezione Civile della Regione Liguria;

- al ripristino delle infrastrutture, anche agricole, a servizio di una pluralità di soggetti, gestiti con modalità e soggetti attuatori individuati con apposito provvedimento, con il coordinamento della struttura di Protezione Civile della Regione Liguria.

Le procedure di cui sopra per la gestione delle attività di superamento dei danni occorsi dovranno essere coordinate, per gli eventi di tipo c), con le disposizioni previste dai appositi provvedimenti statali di cui all'art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, ed applicate per quanto compatibili.